

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

UFFICIALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI
E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO PER LA RADIOTECNICA E LE TELECOMUNICAZIONI

EDITORE PROPRIETARIO:
ISTITUTO "COSTANZO CIANO,, PER I POSTELEGRAFONICI

DIRETTORE:
L'ACCADEMICO PROF. GIUSEPPE PESSIOM

PARTE UFFICIALE ⁽¹⁾

I N D I C E

Leggi e decreti.

R. Decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231: Norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane.....	Pag. 502
R. Decreto-legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1221: Ripristino dell'ora solare dalle ore 3 del 2 novembre 1942-XXI, alle ore 2 del 29 marzo 1943-XXI	» 502
Decreto Ministeriale 21 settembre 1942-XX: Costituzione della Commissione per la regolamentazione del titolo 4°, libro II della legge postale e delle telecomunicazioni	» 503
Decreto Ministeriale 24 settembre 1942-XX: Norme per la disciplina della ritenuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (art. 15 del R. decreto legge 23 giugno 1942-XX, n. 698)	» 503

Estratti da Leggi e da Regi decreti. Carte Valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1942-XX: Emissione di francobolli di propaganda per le Forze armate	Pag. 505
Decreto Ministeriale 11 settembre 1942-XX: Sopra-stampa di francobolli per la Posta Militare.....	» 505

Disposizioni varie.

§ 558. — Benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra	Pag. 503
§ 559. — Elenco delle circolari.....	» 507
§ 560. — Concessione di amnistia e di condono....	» 507

Corrispondenze e pacchi postali.

§ 561. — Variazioni elenco Uffici aventi titolo all'esenzione postale.....	Pag. 508
§ 562. — Francatura partecipazioni.....	» 508

§ 563. — Corrispondenza per la Francia, delle Compagnie di Assicurazioni	Pag. 508
§ 564. — Servizi delle corrispondenze e dei pacchi in vigore nei rapporti con l'Albania, con le Colonie e i Possedimenti Italiani e con l'estero ..	» 509
§ 565. — Pacchi e pieghi spediti da case editrici e librerie a tariffa ridotta	» 510
§ 566. — Pacchi spediti dalla Casa Editrice Mondadori indirizzati a Comandi periferici della G. I. L....	» 510
§ 567. — Condizionamento pacchi con valore dichiarato inferiore a L. 500.....	» 510

Movimento e trasporti.

§ 568. — Variazioni all'«Elenco Stabilimenti postali con l'indicazione del relativo scalo per i pacchi»	Pag. 510
---	----------

Vaglia e Riscossioni.

§ 569. — Smarrimento di tessere di riconoscimento	Pag. 510
---	----------

Risparmi - Buoni postali fruttiferi - Conti correnti postali.

§ 570. — Rimborsi dislocati effettuati entro il mese dalla data di emissione.....	Pag. 511
---	----------

Ispettorato Generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico.

§ 571. — Disposizioni e tariffe da applicarsi alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica	Pag. 511
§ 572. — Definitiva denominazione di alcuni uffici telegrafici e fonotelegrafici della provincia di Fiume.....	» 512

(1) 1° Supplemento del fascicolo n. 12 della Rivista.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1231.

Norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane.

(Gazz. Uff. n. 259 del 2 novembre 1942-XXI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, relativo alla concessione di filovie;

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra sono ammessi a viaggiare sulle autolinee e filovie extraurbane soltanto coloro che abbiano bisogno di servirsi di detti mezzi di trasporto per motivi di lavoro, o di studio, o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità, proprie o familiari.

Salve le eccezioni di cui al successivo art. 3, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è demandato al podestà, assistito da una apposita Commissione.

Art. 2.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste nel primo comma dell'art. 1, il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente per più viaggi o per un solo viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno.

Detti documenti non danno diritto al viaggio se non nel limite dei posti disponibili.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'Interno, saranno approvati i modelli delle tessere e dei permessi e saranno altresì stabilite le norme per il rilascio e per l'uso di detti documenti.

Il rilascio dei documenti medesimi potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa entro il limite massimo che sarà stabilito con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'Interno.

Art. 3.

I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.

Nei casi di accertata urgenza il permesso a compiere il viaggio può essere rilasciato anche dai Reali carabinieri o dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Chiunque è sorpreso a viaggiare senza essere munito di uno dei documenti indicati negli articoli 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

Alla stessa pena soggiace l'agente dell'impresa esecente che ammette a viaggiare persona non munita di documenti anzidetti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delle norme di cui all'art. 2 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1942-XXI.
Atti del Governo, registro 450, foglio 120. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1942-XX n. 1232

Ripristino dell'ora solare dalle ore 3 del 2 novembre 1942-XXI alle ore 2 del 29 marzo 1943-XXI.

(Gazz. Uff. n. 258 del 31 ottobre 1942-XXI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII n. 129, concernente l'istituzione della Camera dei Fascisti e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVII n. 664, convertito nella legge 6 agosto 1940-XVII n. 1180, col quale è stata anticipata di 60 minuti prima l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII;

Atteso lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle ore tre del 2 novembre 1942-XXI l'ora legale sarà posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-bis.

Art. 3.

Dalle ore due del 29 marzo 1943-XXI, l'ora normale sarà nuovamente anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Inte, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1942-XXI

Atti del Governo, registro 450, foglio 115. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1942-XX.

Costituzione della Commissione per la regolamentazione del titolo 4° del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni.

(Gazz. Uff. n. 257 del 30 ottobre 1942-XXI).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, concernente emanazione di separati regolamenti per l'esecuzione della legge postale e delle telecomunicazioni;

Visto il R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione dei titoli 1° e 2° del libro I della ripetuta legge;

Visti il R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, e il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1292, con i quali sono state regolamentate le norme del titolo 3° del libro I della legge postale e delle telecomunicazioni;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 1198, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione dei titoli 1°, 2° e 3° del libro II della legge suddetta;

Considerata la necessità di procedere agli studi preparatori e di coordinamento per la regolamentazione del titolo 4° del libro II della ripetuta legge postale e delle telecomunicazioni, e di affidare tali lavori ad una Commissione di esperti di questo Ministero;

Vista la lettera n. 787 Gab. del 14 settembre 1942-XX del Presidente del Consiglio di Stato con cui viene designato a presiedere detta Commissione il consigliere di Stato dott. Giuseppe Castelli Avolio;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero delle comunicazioni una Commissione con l'incarico di procedere agli studi preparatori e di coordinamento per la pubblicazione del regolamento di esecuzione del titolo 4° del libro II della

legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà così costituita:

Gr. uff. prof. dott. Giuseppe Castelli Avolio, consigliere di Stato, presidente;

Gr. uff. dott. Giuseppe Bleiner, capo servizio principale della Direzione generale P. T., membro;

Comm. Silvio Andreassi, capo divisione Direzione generale P. T., membro;

Cav. uff. dott. Giuseppe Provenza, capo sezione Direzione generale P. T., membro;

cav. ing. dott. Ettore Gennarelli, primo ispettore tecnico Direzione generale P. T., membro.

Questo ultimo avrà anche le funzioni di segretario.

Art. 3.

La Commissione potrà eventualmente consultare Ministeri, Enti e persone che per la loro speciale funzione possano portare il loro valido contributo nello studio delle questioni concernenti le varie materie da trattare.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione di cui agli articoli precedenti spettano i compensi stabiliti dalle norme in vigore.

Roma, addì 21 settembre 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX.

Norme per la disciplina della ritenuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698).

(Gazz. Uff. n. 254 del 27 ottobre 1942-XX).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698;

Decreta:

Art. 1.

La ritenuta dell'uno per cento si applica sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato, o da altri enti per conto dello Stato, in dipendenza di contratti di appalto, nonché di contratti di fornitura aventi per oggetto prestazioni di dare a tratto successivo o periodico, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698.

Art. 2.

La ritenuta dell'uno per cento deve essere operata sulle somme effettivamente pagabili all'assuntore, al netto di qualsiasi altra ritenuta o prelievo che, a qualunque titolo, debba eseguirsi sull'importo lordo dovuto.

Art. 3.

La ritenuta dell'uno per cento è versata alla Sezione di Regia tesoreria in deposito provvisorio.

La somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio non può essere destinata al pagamento

dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e di altre imposte dirette erariali che siano già state iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende destinare la somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio al pagamento delle imposte ancora da iscrivere a ruolo deve farne domanda in carta semplice al competente Ufficio distrettuale, allegando la quietanza ed indicando le imposte al cui pagamento la somma da essa rappresentata deve essere imputata.

Detta somma non può essere imputata a pagamento della imposta terreni e dell'imposta fabbricati se non per la parte che residui dopo la imputazione a pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile.

Nel formare i ruoli delle singole imposte, l'Ufficio distrettuale iscrive le partite per il loro intero ammontare, annotando a fianco di ciascuna partita, il cui pagamento sia coperto, in tutto o in parte, dall'importo della quietanza, tutti gli estremi della medesima e portando in detrazione, nel finale del ruolo, dall'intero ammontare dell'imposta iscritta l'importo complessivo dei pagamenti rappresentati dalle quietanze. Il carico effettivo del ruolo resta così determinato nella differenza.

Art. 4.

L'Ufficio distrettuale, nel trasmettere i ruoli all'Intendenza, unisce tutte le quietanze di deposito provvisorio, relative a ciascun ruolo, consegnate dai singoli contribuenti.

L'Intendenza, accertata la regolarità dell'emarginazione delle quietanze, emette ordinativi di pagamento mod. 80 T a favore della Sezione di Regia tesoreria, per l'importo portato in detrazione dall'intero ammontare dell'imposta iscritta in ciascun ruolo; ordinativi da estinguere mediante commutazione in quietanze di entrata con imputazione ai corrispettivi capitoli di imposta.

Nel trasmettere detti ordinativi alla Sezione di Regia tesoreria, l'Intendenza unisce le relative fatture di versamento con le quietanze di deposito provvisorio.

Art. 5.

Ove l'importo della quietanza di deposito provvisorio non sia interamente assorbito dall'ammontare delle imposte da iscrivere a carico di ciascun intestatario di detta quietanza, l'Ufficio distrettuale rilascia all'intestatario medesimo una dichiarazione attestante la differenza rimasta disponibile, con l'indicazione di tutti gli estremi della quietanza.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata in luogo della quietanza di deposito provvisorio ai fini della destinazione della residua somma in essa indicata al pagamento delle imposte che saranno ulteriormente iscritte a ruolo a carico del contribuente.

Art. 6.

Per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del R. decreto legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, senza la ritenuta dell'uno per cento, l'Amministrazione provvede a recuperare l'importo della ritenuta stessa sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell'assuntore per lo stesso appalto o fornitura.

Ove l'assuntore non abbia diritto ad ulteriori pagamenti relativi allo stesso appalto o fornitura, l'Am-

ministrazione notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo delle ritenute operate, specificando i singoli pagamenti cui esse riferiscono, con l'invito all'assuntore di effettuare il versamento nel termine di trenta giorni da quella ricezione dell'invito.

Scaduto tale termine senza che l'assuntore abbia esibito la quietanza del versamento, l'Amministrazione si rivolge all'Intendenza di finanza perchè ordini il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette a iscrivere la somma dovuta in ruolo straordinario, scuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza, con le norme valide per la riscossione delle imposte dirette escluso l'obbligo del non riscosso e il riscosso.

L'esattore, nel termine di cinque giorni dalla riscossione del ruolo straordinario, versa la somma, mediante distinta in duplice esemplare direttamente alla Sezione di Regia tesoreria, la quale rilascia quietanza di deposito provvisorio, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, annotandone gli estremi su ciascuna delle due copie di essa.

Ciascun assuntore ritira la rispettiva quietanza presso l'esattore, il quale trattiene una copia della distinta come ricevuta del versamento da lui eseguito e trasmette l'altra copia all'Intendenza di finanza e comunica a ciascuna Amministrazione interessata gli estremi delle quietanze, affinché ne prenda nota nei propri registri.

Art. 7.

Allorquando i pagamenti eseguiti dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, si riferiscono a crediti che l'assuntore abbia ceduto, costituito in pegno prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, l'Amministrazione omette la ritenuta su tutti i pagamenti relativi a crediti la cui cessione e costituzione in pegno sia stata ad essa regolarmente notificata e provvede a recuperare detta ritenuta a confronto del cedente nei modi indicati all'articolo precedente.

Quando i pagamenti di cui al primo comma si riferiscono a crediti che abbiano già costituito oggetto di assegnazione giudiziale, non si fa luogo alla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 8.

Le somme versate in deposito provvisorio ai sensi del presente decreto sono vincolate esclusivamente al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e delle altre imposte dirette erariali.

Per l'esecuzione sui depositi provvisori, l'esattore deve denunziare all'Intendenza di finanza la morosità del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dall'ultima rata non pagata.

L'Intendente di finanza emette sul deposito provvisorio ordinativo di pagamenti a favore dell'esattore fino alla concorrenza del credito per l'imposta ed accessori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI RIVERA

**ESTRATTI DA LEGGI
E DA REGI DECRETI
CARTE VALORI**

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX
Emissione di francobolli di propaganda per le Forze armate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli della serie di posta ordinaria attualmente in uso che portino anche una vignetta simboleggiante le Forze armate.

Art. 2.

I francobolli di cui sopra sono emessi nei valori da cent. 25, 30 e 50, sono del formato carta perforato di mm. 40 x 24 e del formato stampa di mm. 37 x 21.

Detti francobolli sono divisi in due settori: il settore di sinistra è occupato dal francobollo e il settore di destra è occupato dalla vignetta.

Di ogni valore sono stampate quattro vignette simboleggianti l'Esercito la Marina, l'Aviazione e la Milizia, le quali sono così composte:

Esercito: da un paracadutista che atterra, da un cannone, da un carro armato e da un moschetto; in basso è posto il motto del DUCE « Armi e cuore devono essere tesi verso la mèta »;

Marina: da navi da guerra in navigazione, con al centro la leggenda: « La disciplina è arma di vittoria »;

Aviazione: da aeroplani in volo, con in basso a destra la leggenda « Tutto e tutti per la vittoria »;

Milizia: da una baionetta, da un elmetto e da un Fascio Littorio stilizzato, in basso a destra è posta la leggenda: « La vittoria sarà del Tripartito ».

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono validi per la francatura delle corrispondenze fino a sei mesi dopo la conclusione della pace e non sono ammessi al cambio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX.
Soprastampa di francobolli per la Posta Militare.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato che i francobolli in vendita dagli uffici di Posta Militare portino una speciale sovrastampa.

Art. 2.

Detti francobolli sono quelli ordinari da L. 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 1,25, 1,75, 2, 5, l'espresso da L. 1,25 e quelli per posta aerea da L. 0,50 e 1— e portano la sovrastampa « P. M. » in nero.

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono validi per la francatura delle corrispondenze spedite dai militari. Hanno corso fino a sei mesi dopo la conclusione della pace e non sono ammessi al cambio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni

HOST VENTURI

DISPOSIZIONI VARIE

§ 558.

Benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

Servizio II - Div. I - Sez. I - N. 39663. — *Si porta a conoscenza di tutto il dipendente personale interessato la seguente circolare N. 0035000/I prot. in data 26 maggio 1942-XX, dello Stato Maggiore del R. Esercito, relativa ai benefici indicati in oggetto:*

« Con lettera 410 del Comando Supremo, il Duca ha stabilito, in data 14 febbraio 1942-XX, che i benefici e riconoscimenti previsti dalla legge a favore dei « combattenti » saranno concessi agli appartenenti alle Forze armate mobilitate operanti che:

— abbiamo partecipato alla condotta delle operazioni quali elementi costitutivi del Comando Supremo e degli Stati Maggiori delle FF. AA.

— abbiamo partecipato allo svolgimento delle operazioni negli scacchieri operativi durante i cicli di attività espressamente indicati.

Con successiva disposizione n. 395 a. g. in data 24 aprile c. a. il Comando Supremo ha stabilito, per l'Esercito, i seguenti cicli operativi:

a) operazioni alla frontiera alpina occidentale; dall'11 giugno al 25 giugno 1940-XVIII;

b) operazioni alla frontiera greco-albanese; dal 28 ottobre 1940-XIX al 23 aprile 1941-XIX;

c) operazioni alla frontiera italo-jugoslava; dal 6 aprile al 18 aprile 1941-XIX;

d) operazioni in Balcania (territori ex jugoslavi); dal 19 aprile 1941-XIX in poi;

e) operazioni nel Mediterraneo comprese isole di Pantelleria e Pelagie, Creta e isole comprese nella giurisdizione del Comando Superiore FF. AA. Egeo; dall'11 giugno 1940-XVIII in poi;

f) operazioni in Africa settentrionale; dall'11 giugno 1940-XVIII in poi;

g) operazioni in Africa orientale: dall'11 giugno 1940 XVIII al 27 novembre 1941-XX;

h) operazioni contro la Russia: dal 22 giugno 1941 XIX in poi.

In relazione a quanto sopra e al compito, affidato a questo Stato Maggiore, di determinare — per quanto concerne l'Esercito e le unità di altre FF. AA. assegnate all'Esercito per l'impiego — i comandi, reparti, servizi ed enti vari militari che hanno partecipato ad operazioni di guerra, nonché la formula da adottare per la dichiarazione da rilasciare agli interessati che ne facessero richiesta, si dispone:

I.

a) Hanno partecipato ad operazioni di guerra i militari e militarizzati (ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1178), che abbiano organicamente appartenuto:

— o al Comando Supremo,

— o allo Stato Maggiore R. E.,

— o a comandi, reparti, servizi ed enti vari che — regolarmente mobilitati da questo Stato Maggiore (1) — siano stati impiegati negli scacchieri operativi sopraindicati durante i cicli di attività sopra specificati.

b) La condizione di « mobilitato » è pertanto e comunque necessaria: ma essa non è sufficiente, in quanto deve essere integrata dalla condizione che il comando, reparto, servizio od ente in questione sia stato effettivamente impiegato nelle operazioni di cui trattasi.

c) Per comandi, reparti, servizi ed enti « effettivamente impiegati nelle operazioni di cui trattasi » sono da intendere tutte le unità regolarmente mobilitate da questo Stato Maggiore che questo Stato Maggiore stesso ha direttamente impiegato o ha poste alle dipendenze — organiche o d'impiego — dei sottoindicati comandi dell'Esercito e di quelli da essi dipendenti, sempre quando dette unità siano state dislocate nei territori appresso specificati, durante i cicli operativi ad essi inerenti:

— per le operazioni alla frontiera alpina-occidentale:

Comando Gruppo di Armate Ovest, territorio nazionale compreso fra la linea confinaria e la linea determinata dai limiti orientali delle provincie di Aosta, Torino, Cuneo, Asti, Imperia e Savona; nonché territorio francese;

— per le operazioni alla frontiera greco-albanese:

Comando Superiore FF. AA. Albania, tutta l'Albania e il territorio greco peninsulare e insulare (escluse le isole poste sotto la giurisdizione del Comando Superiore FF. AA. Isole Italiane dell'Egeo);

— per le operazioni alla frontiera italo-jugoslava:

Comando della 2ª Armata e Comando Superiore FF. AA. Albania,

territorio nazionale ad oriente del corso del fiume Tagliamento, alla foce a Tolmezzo, e della linea d'aria da Tolmezzo a Monte Zemula; nonché territorio jugoslavo;

— per le operazioni in Balcania:

Comando della 2ª Armata, Comando Superiore FF. AA. Slovenia Dalmazia e Comando Truppe del Montenegro,

territorio delle provincie di Fiume e di Zara e il territorio già jugoslavo;

— per le operazioni nel Mediterraneo:

Comando Superiore FF. AA. Isole Italiane dell'Egeo, comandi delle truppe dell'Esercito delle isole di Pantelleria e Pelagie,

isole italiane comprese fra la costa meridionale della Sicilia e la costa nord africana,

possedimenti delle isole italiane dell'Egeo,

isola di Creta e isole poste sotto la giurisdizione del Comando Superiore FF. AA. isole italiane dell'Egeo,

— per le operazioni in Africa settentrionale:

Comando Superiore FF. AA. Africa settentrionale,

Libia e territorio egiziano;

— per le operazioni in Africa orientale:

Comando Superiore FF. AA. Africa orientale, Africa orientale italiana e territori anglo-egiziani adiacenti;

— per le operazioni contro la Russia:

Comando del Corpo di Spedizione in Russia, territorio di giurisdizione del C.S.I.R. e sue retrovie fuori del Regno d'Italia.

La indicazione delle unità dipendenti organicamente o per l'impiego dal Comando del Gruppo di Armate Ovest per le operazioni alla frontiera alpina occidentale (ciclo 11-25 giugno 1940) e dal Comando della 2ª Armata per le operazioni alla frontiera italo-jugoslava (ciclo 6-18 aprile 1941) viene fatta da questo Stato Maggiore con comunicazione agli enti interessati.

Nessuna ulteriore indicazione è invece necessaria per le unità che hanno partecipato agli altri cicli operativi, poichè la loro dislocazione nei territori inerenti ai cicli stessi è conseguente soltanto alla dipendenza organica o d'impiego dai comandi citati per ciascun ciclo operativo.

II.

Il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra è concesso soltanto al personale che ha fatto o fa parte organica dell'ente che si sia trovato o si trovi nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare e non si estende ad enti superiori, collaterali o dipendenti che non si trovino o non si siano trovati nelle condizioni stesse.

Esso non è vincolato — salvo nei casi per i quali sia appositamente disposto — ad alcun periodo di appartenenza organica: ma soltanto alla effettiva presenza del militare o militarizzato, anche per un sol giorno, nelle unità trovantisi nelle sopra dette condizioni.

(1) Sono da intendere regolarmente mobilitati da questo Stato Maggiore soltanto i comandi, reparti, servizi ed enti per i quali — sulla base dei documenti di mobilitazione o degli ordini di battaglia — questo Stato Maggiore stesso ha dato ordine di « mobilitazione » o di « costituzione e mobilitazione » o, dal 15 agosto 1939 al 10 giugno 1940, di « approntamento » (per quest'ultimo vedasi circolare del Ministero della guerra - Gabinetto n. 162460 in data 26 agosto 1941).

III.

a) La partecipazione ad operazioni di guerra nelle condizioni previste nel capo I della presente circolare e la cessazione da tale partecipazione formano oggetto di variazioni sullo stato di servizio e sui documenti matricolari dei militari e dei militarizzati, secondo disposizioni del Ministero della guerra.

b) Il riconoscimento e la cessazione della posizione ad esso inerente possono essere documentate — a richiesta degli interessati o di enti statali, parastatali e pubblici — con apposita dichiarazione, qualora sia necessaria ai fini di legge.

Tale dichiarazione sarà formulata nel modo seguente:

« Ha partecipato ad operazioni di guerra . . . (1) dal (2) » e, qualora il militare (o militarizzato) abbia cessato di trovarsi nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare, dovrà essere integrata dalla seguente:

« Ha cessato di partecipare ad operazioni di guerra (1) il (3) ».

c) Le suddette dichiarazioni potranno essere rilasciate:

(1) Quale appartenente ad elemento costitutivo del Comando Supremo o dello Stato Maggiore R. E.

Oppure: alla frontiera alpina-occidentale; o alla frontiera greco-albanese; o alla frontiera italo-jugoslava; o in Balcania; o in Mediterraneo; o in Africa settentrionale; o in Africa orientale; o contro la Russia.

(2) Data sotto la quale l'unità cui il militare o militarizzato già apparteneva (forza presente) si è venuto a trovare nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare, o data sotto la quale il militare o militarizzato è stato assunto nella forza presente dell'unità trovandosi nelle suddette condizioni.

(3) Data sotto la quale l'unità cui il militare o militarizzato apparteneva ha cessato di trovarsi nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare, o data sotto la quale il militare o militarizzato ha cessato di appartenere ad unità trovandosi nelle suddette condizioni.

per i militari alle armi e per i militarizzati tuttora tali;

dal comandante del corpo col quale il militare (o militarizzato) ha partecipato (o partecipa) alle operazioni cui si riferiscono le richieste dichiarazioni, se il corpo esiste:

dal comandante del centro di mobilitazione del corpo col quale il militare (o militarizzato) ha partecipato alle operazioni cui si riferiscono le richieste dichiarazioni, se il corpo è stato disciolto in seguito ad eventi di guerra o per esigenze organiche. A tale scopo questo Stato Maggiore provvede a comunicare ai competenti centri di mobilitazione quali unità da essi costituite ed attualmente disciolte si siano trovate nelle condizioni di cui al capo I;

per i militari in congedo o per gli smilitarizzati; dal comandante del distretto (o ente analogo per gli ufficiali superiori e generali), sulla base delle variazioni di cui al comma a) del presente capo III.

d) Le dichiarazioni di cui trattasi nel presente capo III potranno essere nuovamente rilasciate, qualora il militare (o militarizzato) che abbia cessato di trovarsi nelle condizioni di cui al capo I, vi si sia nuovamente venuto a trovare.

e) Nessuna richiesta di dichiarazione potrà essere rivolta a questo S. M. o ad altre autorità centrali. A questo Stato Maggiore potrà essere rivolta soltanto — dagli enti militari ed in via eccezionale — richiesta di chiarimenti circa la posizione di una data unità ai fini delle condizioni di cui al capo I e sempre quando siano state esaurite le altre possibilità di accertamento presso l'unità cui l'interessato appartiene o apparteneva o presso il centro di mobilitazione competente.

Il Capo di Stato Maggiore

AMBROSIO

§ 559.

Elenco delle circolari.

SERVIZIO OD UFFICIO CHE EMANÒ LA DISPOSIZIONE	DATA	NUMERO	OGGETTO	INDIRIZZO
Serv. IV, Div. 1 ^a , Sez. 1 ^a	29-10-1942	009073/V	Francobolli commemorativi del 150° anniversario della nascita di Giacobbe Rossini	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno P. D. Alla Ragioneria centrale P. T. Al Magazzino centrale C. V. P. Al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione Servizi postali ed elettrici). Al Comando Superiore Milizia P. T. Alla Direzione Superiore P. M.

§ 560.

Concessione di amnistia e di condono.

Segreteria - In applicazione del R. decreto di amnistia e condono 17 ottobre 1942-XX, n. 1156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 della stessa data, si stabiliscono le seguenti norme:

1° Il condono di cui all'articolo 7 del citato decreto è applicabile a tutto il personale di ruolo per le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammenda
- censura
- riduzione dello stipendio
- sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino alla misura massima di sei mesi.

2° Per gli impiegati ed agenti contrattisti il condono anzidetto è applicabile alle ammende ed alla sospensione, per i giornalieri alle sole ammende.

3° I procedimenti disciplinari in corso o da iniziarsi per fatti commessi anteriormente al 17 ottobre 1942-XX debbono essere condotti a termine ed il condono dovrà essere applicato, se del caso, dopo stabilita la sanzione da infliggersi.

4° Le ritenute per effetto di riduzioni di stipendio o di sospensioni in corso dovranno cessare con effetto dal 17 ottobre 1942-XX e dalla stessa data dovranno essere richiamati in servizio, ad ogni effetto, gli impiegati o agenti sospesi, eccezione fatta per quelli che trovansi fuori servizio per misura cautelare.

5° Le Direzioni, i Circoli delle costruzioni ed i Servizi ed Uffici della Direzione generale comunicheranno al Servizio II nel più breve termine possibile l'elenco dei propri dipendenti di cui ai numeri 1 e 2, ai quali siano state inflitte, per fatti commessi fino al 17 ottobre 1942-XX, le punizioni di cui alle lettere b) c) e d) allo scopo di prenderne nota nei fogli matricolari dei singoli.

Il condono di cui al citato articolo 7 è inoltre applicabile nei confronti dei ricevitori, dei gerenti con o senza titolo a sistemazione, dei concessionari delle agenzie e degli agenti rurali, per le seguenti sanzioni:

- a) ammenda fino a lire 50;
- b) diffida;
- c) penale fino ad un ventesimo della retribuzione;
- d) sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione fino ad un anno.

Le disposizioni riguardanti il condono delle pene pecuniarie contenute nel citato R. decreto sono applicabili anche alle contravvenzioni contemplate dagli articoli 35, 36, 58, 59, 63, 71, 72 e 73 della Legge postale e delle telecomunicazioni, elevate per fatti commessi fino a tutto il 16 ottobre 1942-XX.

Pertanto, qualora i contravventori non abbiano voluto definire la vertenza con la transazione in via amministrativa, o abbiano cessato dal versare le quote ancora dovute, in caso di pagamenti rateali, per l'estinzione del loro debito, i carteggi relativi dovranno essere trasmessi alla competente Autorità giudiziaria per l'eventuale declaratoria dell'amnistia o condono.

Dai contravventori dovrà, però, essere recuperato, ove del caso, l'importo delle tasse evase.

Per quanto riguarda le contravvenzioni all'art. 42 della citata legge (aggiunta nelle stampe e nei campioni di scritto non ammesso), si dispone che non sia dato alcun seguito ai verbali compilati per infrazioni commesse fino alla data suddetta, verbali che rimangono senz'altro annullati.

Viene condonato anche l'aumento del 25 % (art. 86, n. 5 Istruzione Pacchi) posto a carico degli uffici, sulle deficienze riscontrate su pacchi impostati fino a tutto il 16 ottobre u. s.

Alle penalità inflitte agli accollatori dei trasporti postali ed ai concessionari non sono applicabili le disposizioni del citato R. decreto in quanto che costituiscono inadempienze alle clausole contrattuali.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

CORRISPONDENZE E PACCHI POSTALI

§ 561.

Variazioni elenco Uffici aventi titolo all'esenzione postale.

Serv. IV - Div. 1° - Sez. 1° N. 609415-EF-14. Il nuovo Codice civile ha sostituito alla tradizionale denominazione di « conservatore delle ipoteche » l'altra di « conservatore dei Registri immobiliari ». Conseguentemente il Ministero delle finanze, sentito quello di grazia e giustizia, ha disposto che alla vecchia denominazione di « Conservatoria delle ipoteche » sia sostituita l'altra di « Conservatoria dei Registri immobiliari ».

Gli uffici misti del registro e delle ipoteche assumeranno la denominazione di « Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari ».

Apportinsi le opportune variazioni nell'elenco degli Uffici aventi titolo all'esenzione postale, avvertendo che per il momento continueranno ad essere utilizzati i bolli di contrassegno attualmente in uso.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

§ 562.

Francaura partecipazioni.

Serv. IV - Div. 1° - Sez. 1° - N. 609391-CR. Chiarimento paragrafi 189, 209 e 234 *Poste e Telecomunicazioni* corrente anno, avvertesi che disposizione di francare le partecipazioni come lettere o manoscritti, purchè possano aver corso, riguarda invii effettuati in busta. Nulla osta che le partecipazioni stesse siano fatte a mezzo cartoline di Stato, con la tariffa stabilita per esse, o anche dell'industria privata francate come le prime, a condizione che siano spedite allo scoperto e abbiano tutti i requisiti propri di tale specie di corrispondenza, il cui carattere prevale, agli effetti della tariffa, sulla natura della comunicazione fatta con esse.

(Foglio d'Ordini n. 132 del 3 novembre 1942-XXI).

§ 563.

Corrispondenze per la Francia, delle Compagnie di Assicurazioni

(Servizio IV - Div. I - Sez. II - N. 647829/925585-IPS).

Ad integrazione delle norme impartite con la circolare n. 643727-925585/IPS del 13 gennaio c. a., relativa all'oggetto, si comunica che gli organi competenti hanno stabilito di applicare i seguenti criteri per l'accettazione e l'inoltro delle corrispondenze delle Compagnie italiane di assicurazione dirette a persone o ad Enti dislocati nelle zone della Francia libera ed occupata, non compresi negli elenchi delle Compagnie francesi con le quali le Compagnie italiane sono state preventivamente autorizzate a corrispondere.

Le corrispondenze epistolari in questione debbono essere racchiuse in duplice busta; quella esterna, da aver corso chiusa in esenzione di tassa, deve recare l'intestazione della Compagnia mittente, l'indirizzo: « Ufficio Censura Posta Estera III - Milano », nonché gli estremi dell'autorizzazione di questo Ministero redatta nella seguente forma: « Autorizzazione Ministero comunicazioni Direzione generale PP. TT. N. 647829/925585-IPS del 9 settembre 1942-XX ».

La busta interna, pure chiusa, contenente la missiva, deve recare sul recto l'indirizzo del destinatario, e a tergo, quello del mittente.

La corrispondenza, prima della chiusura della busta esterna, deve essere presentata agli appositi sportelli, incaricati dell'accettazione delle corrispondenze dirette all'estero, per l'affrancatura della busta interna e l'apposizione a tergo di essa delle generalità del mittente o del presentatore e degli estremi del documento di identificazione.

Siffatte corrispondenze, allo stesso modo di quelle spedite dalle Compagnie italiane di assicurazione all'indirizzo delle corrispondenti Compagnie francesi, dovranno affluire all'Ufficio di Milano Posta Estera per l'invio a quell'U.C.P.E. competente per la censura.

Si prega di voler impartire, in conformità, le necessarie istruzioni ai dipendenti Uffici.

§ 564.

Servizi delle corrispondenze e dei pacchi in vigore nei rapporti con l'Albania, con le Colonie e i Possedimenti Italiani e con l'estero.

Serv. IV - Segreteria - Il prospetto pubblicato a pagina 1 del *Foglio d'Ordini* 3 marzo 1942-XX, n. 27, art. 14 e riprodotto al § 145 di *Poste e Telecomunicazioni* n. 6 del 16 marzo 1942-XX, deve intendersi annullato e sostituito con quello seguente:

DESTINAZIONE	Ordinarie 1	Raccom- mandate 2	Assicurate 3	Pacchi 4	Posta Aerea 5
Albania	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
Libia	solo lettere, cartoline, campioni e pacchetti nonché giornali e periodici spediti direttamente dagli editori.		sospeso	id.	solo corrispondenze epistolari.
Isole Ital. Egco	corrispondenze epistolari, ordinarie e raccomandate, campioni, nonché stampe spedite direttamente dagli editori e dai librai a destinazione di civili.		id.	id.	v. col. 1 e 2
A. O. I.	sospeso	sospeso	id.	sospeso	sospeso

Avvertenza. - Per la Libia sono ammesse per via aerea soltanto corrispondenze epistolari, i pacchi sono accettati soltanto se diretti in Tripolitania. Le spedizioni per la Libia vengono effettuate a rischio del mittente e compatibilmente con i mezzi di trasporto disponibili.

Non sono ammessi campioni e i pacchetti, comunque spediti, diretti a militari mobilitati con destinazioni di P. M.

Paesi europei.

DESTINAZIONE	Ordinarie 1	Raccom- mandate 2	Assicurate 3	Pacchi 4	Posta Aerea 5
Belgio	ammesso	ammesso	sospeso	sospeso	ammesso
Boemia e Moravia	id.	id.	ammesso	ammesso	id.
Bulgaria	id.	id.	id.	id.	id.
Croazia	solo corrispondenze epistolari, campioni, manoscritti, stampe periodiche (in edizione per l'estero) e non periodiche spedite direttamente dagli editori		non ammesso	id. (dal 1° 12 1941-XX)	id.
Danimarca ...	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
Finlandia	id.	id.	id.	id.	id.
Francia	soltanto corrispondenze epistolari		sospeso	sospeso	
Germania	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
Grecia	solo corrispondenze epistolari, nonché quotidiani (in edizione per l'estero) spediti direttamente dagli editori		sospeso	sospeso	id. v. col. 1 e 2
Inghilterra ...	sospeso	sospeso	id.	id.	sospeso
Irlanda	id.	id.	id.	id.	id.
Isole Ionia ...	corrispondenze epistolari, ordinarie e raccomandate, manoscritti e giornali quotidiani (in edizione per l'estero) spediti direttamente dagli editori		id.	id.	—
Lussemburgo ..	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
Malta	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
Montenegro ..	corrispondenze ordinarie e raccomandate nonché giornali quotidiani e periodici (in edizione per l'estero) spediti direttamente dagli editori		non ammesso	id.	ammesso
Norvegia	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
Olanda	id.	id.	sospeso	id.	id.
Polonia (Territorio del Governatorato Germanico) ..	soltanto lettere e cartoline e stampe fino a gr. 500		id.	id.	v. col. 1 e 2
Portogallo	ammesso	ammesso	id.	id.	ammesso
Romania	id.	id.	id.	id.	id.
Russia (U. R. S. S.)	sospeso	sospeso	id.	sospeso	sospeso
Serbia	id.	id.	id.	id.	id.
Slovacchia ...	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
Spagna	id.	id.	sospeso	id.	id.
Svezia	id.	id.	ammesso	id.	id.
Svizzera	id.	id.	id.	id.	id.
Turchia	id.	id.	id.	id.	id.
Ungheria	id.	id.	id.	id.	id.

Paesi Extra Europei.

Per quanto concerne le relazioni postali con i paesi extra europei vedere l'apposito Bollettino mensile.

Il servizio dei pacchi è sospeso nei rapporti con tutti i paesi anzidetti.

N. B. — Le Direzioni provinciali tengano aggiornate il presente prospetto con le variazioni che saranno comunicate da questo Ministero mediante circolare o articoli del *Foglio d'Ordini*.

(*Foglio d'Ordini* n. 128 del 24 ottobre 1942-XX).

§ 565.

Pacchi e pieghi spediti da case editrici e librerie a tariffa ridotta.

Serv. IV - Div. 2^a - Sez. 1^a - N. 655002-133. Si rammenti che nei pacchi e pieghi spediti da case editrici e librerie a tariffa ridotta, è consentito includere, insieme con i libri, anche degli esemplari di pubblicazioni periodiche od altre stampe per le quali esista apposito conto per la loro spedizione in abbonamento con la tariffa ridotta dei periodici.

Ciò in considerazione del fatto che tali stampe usufruiscono per sé sole di una tariffa inferiore a quella dei pacchi o pieghi in cui possono eventualmente essere incluse.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

§ 566.

Pacchi spediti dalla Casa Editrice Mondadori indirizzati a Comandi periferici della G. I. L.

Serv. IV - Div. 2^a - Sez. 1^a - N. 657322-79. Cominciasi che gli stabilimenti in Verona della Casa Editrice Mondadori sono stati autorizzati ad adoperare per i pacchi postali indirizzati a Comandi periferici della G. I. L. dei propri « Avvisi di ricevimento » in sostituzione dei normali mod. 23-1.

(Foglio d'Ordini n. 131 del 31 ottobre 1942-XXI).

§ 567.

Condizionamento pacchi con valore dichiarato inferiore a L. 500.

Serv. IV - Div. 2^a - Sez. 1^a - N. 657391-62. È stato constatato che molto spesso pacchi con valore dichiarato inferiore a L. 500 sono chiusi mediante semplice cordicella scorrevole munita di un solo suggello o piombo al nodo di chiusura e senza alcun'altra fascia di sicurezza o suggelli ai lembi della ripiegatura dell'involucro di carta.

Si rammenti ai dipendenti uffici di accettazione che le sole agevolazioni attualmente concesse in proposito consistono nell'uso della carta cerata o telata in luogo della tela normale e nella apposizione dei suggelli di ceralacca a distanza non superiore a 5 cm. uno dall'altro. Tutte le altre norme sono rimaste invariate e debbono assolutamente essere osservate.

(Foglio d'Ordini n. 132 del 3 novembre 1942-XXI).

MOVIMENTO E TRASPORTI

§ 568.

Variazioni all'« Elenco Stabilimenti postali con l'indicazione del relativo scalo per i pacchi ».

Ispettorato Generale Movimento Postale - Div. 1^a - Sez. 1^a - N. 591700 10-1-S.P. Nell'« Elenco degli uffici postali del Regno con l'indicazione della stazione ferroviaria » di fianco alla denominazione dell'Ufficio di

« Tai » si aggiunga « di Cadore » fermo restando lo scalo di Calalzo. Pieve di Cadore.

Si aggiunga inoltre la collettoria di Poggetello con lo scalo alla stazione di Tagliacozzo.

(Foglio d'Ordini n. 128 del 24 ottobre 1942-XX).

In conseguenza delle modificazioni testè apportate nella toponomastica dei territori annessi e dipendenti dalla provincia di Fiume si apportino le seguenti aggiunte e variazioni all'« Elenco degli uffici postali del Regno con l'indicazione della stazione ferroviaria statale per l'avviamento dei pacchi »:

Modificare Bescannova in Besca con scalo a Fiume.

Modificare Zaule in Zaule del Carnaro con scalo a Trieste.

Modificare Crnilug in Bosconero con scalo a Fiume.

Modificare Cabar in Concanera con scalo a Fiume.

Modificare Dobrigno in Feliciano con scalo a Fiume.

Modificare Jelenie in Cervi con scalo a Fiume.

Modificare Crassizza in Villacarsia con scalo a Fiume.

Modificare Nivizze in Gnivizze con scalo a Fiume.

Modificare Osilniza in Vallombrosa del Carnaro con scalo a Fiume.

Modificare Plasce in Plezze con scalo a Fiume.

Modificare Prezid in Vallogiulio con scalo a Fiume.

Modificare Susak in Sussa con scalo a Fiume.

Modificare Silo in Sillo con scalo a Fiume.

Modificare Scralievo in Scarlievo con scalo a Fiume.

Modificare Trava in Pratalto con scalo a Fiume.

Modificare Trsce in Tresce con scalo a Fiume.

Aggiungere Valle Concanera con scalo a Fiume e Popresca con scalo a Fiume.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

VAGLIA E RISCOSSIONI

§ 569.

Smarrimento di tessere di riconoscimento.

(Serv. V - Div. I - Sez. I - N. 920622/38 60)

È stato denunciato lo smarrimento] delle tessere di riconoscimento sotto descritte.

Persona a cui è intestata la tessera	Numero della tessera	Data di emissione	Ufficio di emissione
Dell'Utri Michelina fu Salvatore	885.584	19-7-1940	Torino, vaglia-risp.
Mariorana Calogero fu Carmelo	976.213	17-4-1941	Caltanissetta corrisp. pacchi
Di Bonito Amedeo	190.095	5-9-1942	Napoli, vaglia-risp.
Baroncelli Gorizia in Louidice	145.061	20-5-1942	Napoli, vaglia-risp.
Berti Walfredo fu Angiolo	836.758	6-6-1940	Firenze, vaglia-risp.

Persona a cui è intestata la tessera	Numero della tessera	Data di emissione	Ufficio di emissione
Capitani Ugo	63.432	13-12-1941	Roma Appio
Cuzzupoli Alfredo di Marco..	099.831	23- 2-1942	Roma, vaglia-risp.
Guzzi Domenico fu Tommaso	120.959	16- 3-1942	Verona, vaglia-risp.
Masan Mario fu Antonio	070.018	29- 6-1942	Rovigo, vaglia-risp.
Capolino Giuseppina fu Giuseppe nata Vezzosi	121.680	4- 5-1942	Firenze, vaglia-risp.
Silvestri Filippo.....	040.800	1- 3-1941	Napoli, vaglia-risp.
Cocozza Aldo di Antonio ...	099.244	26- 2-1942	Roma Prati
Giussani Eraldo fu Carlo	057.235	10- 4-1941	Milano, vaglia
Restaldi Ottorino	147.312	27- 6-1942	Roma Ostiense
Caruso Adelfio	908.963	11-10-1940	Genova, vaglia-risp.
Bettocchi Giovanni	31.439	25- 8-1941	Arezzo Cassa vag risp.
Lupi Leo	40.633	6- 5-1942	Napoli, vaglia
Fiorenza Tina di Salvatore..	109.281	28- 2-1942	Taranto, vaglia-risp.
Grimaldi Libiana di Francesco	768.649	16-11-1939	Bologna, vaglia
Mazzietti Enrico fu Giosuè..	69.895	19-11-1941	Catanzaro, vaglia risp.
Lucente Imigi	114.817	1- 6-1941	Catanzaro, vaglia-risp.
Palazzadriano Lidia in Marchetti fu Alfio	168.317	1- 7-1942	Palermo, vaglia-risp.
Piccinato Pietro Paolo di Carlo	172.763	6- 7-1942	Roma Appio
Lucangelo Dante	176.947	23- 9-1942	Brindisi Cassa v. r.
Madonna Biagio fu Gaetano.	024.783	22- 5-1942	Caserta Centro

Poichè tali tessere devono ritenere annullate anche in seguito, fossero rinvenute dai rispettivi intestatari, si dispone che gli uffici, cui fossero presentate, le seque-

strino e le trasmettano all'autorità giudiziaria od al Ministero, a seconda delle circostanze dolose, o non, in cui avvenisse la presentazione.

A salvaguardia della loro responsabilità, gli uffici sono invitati a prendere buona nota di quanto precede.

RISPARMI - BUONI POSTALI FRUTTIFERI - CONTI CORRENTI POSTALI

§ 570.

Rimborsi dislocati effettuati entro il mese dalla data di emissione.

Serv. VII - Div. 3^a - Sez. 1^a - La tassa stabilita dall'art. 23 Istruzioni buoni per i rimborsi dislocati effettuati entro il mese dalla data di emissione deve esigersi, non soltanto quando l'ufficio pagatore trovasi in una località diversa da quella dell'ufficio di emissione, come è detto nel citato articolo, ma anche quando l'ufficio di emissione e quello pagatore sono situati nella medesima città, giusta le disposizioni dell'art. 162 della Legge Postale e delle Telecomunicazioni e dell'articolo 220 del Regolamento servizi a danaro.

(Foglio d'Ordini n. 132 del 3 novembre 1942-XXI).

ISPETTORATO GENERALE DEL TRAFFICO TELEGRAFICO E RADIOTELEGRAFICO

§ 571.

Disposizioni e tariffe da applicarsi alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica (1).

1. QUARANTESIMA TABELLA DI AGGIUNTE E VARIAZIONI DA APPORTARE, ALLA DATA 1° NOVEMBRE 1942-XXI ALLA VIGENTE TARIFFA TELEGRAFICA (Edizione 1939-XVII).

(Negativo).

2. AGGIUNTE E VARIAZIONI DA APPORTARE ALLA CIRCOLARE A STAMPA N. 1 DEL 1° MARZO 1942-XX.

Pag. 3. B. *Telegrammi privati*. Alla fine delle indicazioni riguardanti l'Indirizzo si ponga il richiamo (3), e a piè di pagina si iscriva la nota seguente:

«(3) Sono inoltre eccezionalmente ammessi con indirizzi abbreviati o convenuti, i telegrammi privati a firma COMMERCIALI diretti a organi statali e ditte commerciali nel Regno, spediti dalla Delegazione commerciale presso la Regia Legazione italiana in Stoccolma».

(Telegramma circolare - Dirpostel Regno - n. 533180 del 19-9-1942-XX).

Pag. 3. Le indicazioni contenute alla fine del quadro si varino come segue.

Dai detti territori per:

Danimarca, Svezia e Svizzera.....	Italiano, tedesco, francese	—
Romania	Italiano, tedesco, croato, francese	—

(Foglio d'Ordini 8 ottobre 1942-XX, n. 121, art. 38).

Pag. 4. Alla fine delle indicazioni riguardanti la Firma si aggiungano le indicazioni seguenti:

«Inoltre la firma convenuta COMMERCIALI è eccezionalmente ammessa nei telegrammi privati diretti a organi statali e ditte commerciali nel Regno, spediti dalla Delegazione commerciale presso la R. Legazione italiana in Stoccolma».

(Telegramma circolare - Dirpostel Regno - n. 533180 del 19-9-1942-XX).

(1) Si comunica per estratto agli uffici ferroviari e tranviari attivati al servizio telegrafico pubblico.

Pag. 9. Il «Notabene» iscritto in detta pagina con comunicazioni precedenti si vari come appresso:

N. B. Per la provincia di Lubiana il servizio telegrafico è temporaneamente limitato alle corrispondenze seguenti:

Per Lubiana, Koevoje, Longatico di Sotto, Novo Mesto e Vrhnika, sono solo ammessi:

- i telegrammi di Stato spediti dalle Autorità italiane e croate;
- i telegrammi di servizio;
- i telegrammi privati redatti in lingua italiana, spediti da italiani e diretti a italiani;
- i telegrammi privati spediti da ditte ed enti italiani diretti a ditte ed enti sloveni, redatti in lingua italiana e condizione che trattino unicamente interessi commerciali;
- i telegrammi privati diretti a cittadini di nazioni amiche o neutrali, redatti in una delle lingue seguenti: italiana, tedesco, croato, francese.

Per Trebnje e Grosuplje, sono solo ammessi:

- i telegrammi di Stato spediti dalle Autorità italiane;
- i telegrammi di servizio.

Per gli altri uffici della provincia di Lubiana il servizio telegrafico è temporaneamente sospeso.

Nulla è variato per quanto concerne il servizio dei telegrammi «MILIT».

(Telegramma circolare - diramare soliti indirizzi - n. 509130 del 16-10-1942-XX).

3. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TELEGRAMMI MILIT.

Telegramma circolare n. 227130 dell'8 ottobre 1942-XX
(Diramare soliti indirizzi).

Ispraff. Trentacinquesimo. Con effetto dieci corrente disponesi che in tutti telegrammi MILIT accettati con destinazione «Posta militare X», numero distintivo Ufficio Posta militare destinazione sia espresso in tutte lettere, e non più in cifre. Esempio: «Posta militare centoventicinque». Uffici accettanti devono pertanto esigere che mittenti stessi appongano detto numero in lettere sui telegrammi da essi spediti, e numero stesso non deve mai essere sostituito, tanto nella trasmissione quanto nel ricevimento, dal corrispondente numero in cifre.

In seguito a quanto sopra a pag. 2 della circolare a stampa n. 6 del 1^o settembre 1942-XX, si iscriva in alto l'Avvertenza seguente:

«AVVERTENZA. Dal 10 ottobre 1942-XX, in tutti i telegrammi MILIT accettati con la destinazione «Posta militare X» il numero distintivo dell'Ufficio di Posta militare di destinazione deve essere espresso in tutte lettere, e non più in cifre. Esempio: «Posta militare centoventicinque». Gli uffici accettanti devono pertanto esigere che i mittenti stessi appongano detto numero in lettere sui telegrammi da essi spediti, e il numero stesso non deve mai essere sostituito, tanto nella trasmissione quanto nel ricevimento, dal corrispondente numero in cifre».

§ 572.

Definitiva denominazione di alcuni uffici telegrafici e fonotelegrafici della provincia di Fiume.

Ispettorato generale del traffico T. R. T. - Div. 3^a.
Si partecipa che l'attuale denominazione di alcuni uffici telegrafici e fonotelegrafici della provincia di Fiume, situati nei territori dell'ex Jugoslavia annessi all'Italia, è stata definitivamente stabilita come appresso:

Nuova denominazione italiana	Vecchia denominazione jugoslava	Provincia
Besca	Baška Yougoslavie	Fiume
Bosconero di Fiume	Crni Lug	Fiume
Cervi	Jelenje	Fiume
Concanera	Čabar	Fiume
Drenova-Plasse	Drenova	Fiume
Feliciano	Dobrinj	Fiume
Gnivizze	Nijvice	Fiume
Plezze	Plešće	Fiume
Scarlievo	Škarljevo	Fiume
Sillo	Silo Yougoslavie	Fiume
Tresce	Tršće	Fiume
Valle Concanera	Draga kod Čabra	Fiume

Nuova denominazione italiana	Vecchia denominazione jugoslava	Provincia
Vallognilio	Prezid	Fiume
Vallombrosa del Carnaro	Oslinica	Fiume
Villacarsia	Krasica	Fiume
Zanle del Carnaro	Čavle	Fiume

Le denominazioni degli altri uffici annessi alla provincia di Fiume sono rimaste invariate.

In seguito a quanto sopra, nei quadri delle pagine 10, 11, 12, 13 e 14 della circolare a stampa n. 1 del 1^o marzo 1942-XX, si cancellino le attuali indicazioni riguardanti gli uffici in questione (colonne 1, 2 e 3) e si inseriscano, in ordine alfabetico, le nuove indicazioni, tenendo presente che gli uffici di Besca, Drenova-Plasse, Plezze, Scarlievo, Sillo e Tresce con le nuove denominazioni restano inserite in ordine alfabetico, e per detti uffici basta solo variare l'indicazione della 1^a colonna.

Si comunica inoltre che nei telegrammi diretti alle suddette località sino a nuovo avviso continuano a essere consentite, come destinazione, anche le vecchie denominazioni jugoslave contenute nella 2^a colonna dei quadri in parola.

(Foglio d'Ordini n. 131 del 31 ottobre 1942-XXI).